

che quasi una questione morale, di decoro, poichè il Consiglio ben rare volte ha occasione di riunirsi, mentre è assai più efficace l'opera del presidente della Deputazione amministratrice in secondo ordine, ma in permanenza, che noi consentiamo rimanga il provveditore agli studi. La presidenza del Consiglio, ripeto, è carica che principalmente si conforma al decoro della Assemblea.

Pare a noi che questo decoro non possa dirsi interamente conservato, se membri i quali vengono da molte parti, anche da quelle che si devono ritenere superiori ai funzionari locali, abbiano ad essere presieduti da un funzionario, sebbene di grande levatura e degno del massimo rispetto, come è il provveditore degli studi.

Io voglio sperare che, considerata la questione da questo punto di vista e considerato che dopo tutto non si vulnerano le funzioni essenziali del Consiglio scolastico provinciale con questa nostra proposta, il Governo vorrà accettarla.

Io non voglio prendere alla Camera un maggior tempo intorno ad argomento, sul quale, a parte le mie parole, fu trattato abbondantemente e con eloquenza dagli oratori che mi hanno preceduto e specialmente dall'onorevole Daneo, che è il padre di questo disegno di legge, all'autorità del quale io deferisco riverentemente.

Però prego la Camera di considerare che non è per nulla desiderio da parte nostra di intralciare il corso del disegno di legge, se proponiamo qualche emendamento, ma è appunto per poterci agevolare di condurlo in porto d'accordo con la grande maggioranza, al fine che si liberi il nostro paese da una umiliante posizione, da una schiavitù di ignoranza che ne frustra tutte le forze economiche, oltre che la rispettabilità morale. (*Approvazioni al centro — Oh! oh! a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Schanzer insieme con l'onorevole Leone ha presentato i seguenti tre emendamenti:

« *Al n. 2 sostituire:* un direttore e un insegnante ordinario di regie scuole normali, o, dove queste non esistano, un direttore e un insegnante ordinario di scuole normali pareggiate, nominati dal ministro ».

« *Al n. 9, in fine, aggiungere:* designato dal presidente della Corte d'appello della rispettiva circoscrizione ».

« *Al n. 10 aggiungere il seguente comma:*

« La minoranza ha un posto, quando gli eligendi sono tre o quattro, e due posti quando sono cinque o sei ».

L'onorevole Schanzer ha facoltà di parlare.

SCHANZER. Io potrò avere il pregio della massima brevità, perchè i miei tre emendamenti a questo articolo primo cadono sopra punti speciali, mentre non investono il concetto fondamentale che informa l'articolo stesso.

Il primo emendamento è al n. 2 dell'articolo. Il testo ministeriale aveva proposto che del Consiglio scolastico provinciale facessero parte un direttore ed un insegnante di regie scuole normali, nominati dal ministro. La Commissione ha osservato che in alcune provincie non esistono regie scuole normali e allora ha aggiunto, in questa ipotesi, che, dove queste scuole non esistono, deve del Consiglio far parte un insegnante ordinario delle scuole normali. Qui l'emendamento mio tende a colmare una lacuna, e credo che su questo l'onorevole relatore sarà d'accordo con me: perchè, altrimenti, siccome nel primo caso si parla di un direttore o di un insegnante e nel secondo caso si parla soltanto di un insegnante, avremo nelle due ipotesi una composizione numerica diversa del Consiglio.

Quindi bisogna integrare la disposizione dicendo: un direttore e un insegnante ordinario di scuole normali.

Il secondo emendamento si riferisce al numero 9 dello stesso articolo. Siccome per tutti gli altri numeri si provvede a stabilire chi abbia la competenza di nominare i membri che devono comporre il Consiglio, così qui dove si tratta dei giudici di tribunale (ed i tribunali hanno più giudici), bisogna dire chi li nomina. Io propongo che si dica: « Il giudice del tribunale, dal quale dipende il capoluogo della provincia, designato dal presidente della Corte di appello della rispettiva circoscrizione ».

In fine, il numero 10 riguarda l'elezione dei membri, diremo così, comunali; e dovrà essere demandato al regolamento il disciplinare tutta questa materia: cosa che non sarà facilissima, perchè si tratta d'un corpo elettorale costituito col concorso di tutti i Consigli comunali d'una provincia.

Tutto questo può essere materia di regolamento; ed anzi il Governo, con l'ultimo articolo, ha chiesto di provvedere col regolamento. Ma vi è un argomento che, secondo me, spetta alla competenza del legislatore; ed è di stabilire quale debba essere la rappresentanza delle minoranze. Non basta affermare solamente il principio della rappresentanza delle minoranze.